

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46419 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: ALIFFI FRANCESCO

Data Udiienza: 18/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAILLA MORENO nato il 22/09/1963

avverso la sentenza del 06/07/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA
che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14.4.2016, il Tribunale di Bologna ha dichiarato Failla Moreno colpevole del reato di ricettazione e detenzione illegale di una spoletta nonché della detenzione delle munizioni e del coltello a scatto sequestrati nella abitazione ubicata a Calderara di Reno, via Aldina 41, e, riconosciuta la continuazione, lo ha condannato alla complessiva pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, disponendo la confisca delle armi e munizioni in sequestro.



Con pronuncia del 6.7.2018, la Corte di appello della medesima città, per quel che interessa in questa sede, ha riformato la sentenza riconoscendo, quanto al reato di ricettazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi 9 di reclusione ed ero 2.100,00 di multa e concedendo, infine, il beneficio della pena sospesa.

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello, Failla Moreno ha proposto, per mezzo del difensore di fiducia avv. Pier Francesco Uselli, ricorso per cassazione affidato a ^{sei}cinque motivi.

2.1. Con il primo denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di ricettazione di munizioni da guerra, rilevando come da nessun elemento di prova sia emersa la provenienza illecita della spoletta rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e, conseguentemente, la consapevolezza di tale provenienza in capo a quest'ultimo.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assoluzione dal reato di detenzione della spoletta in sequestro e della sua ricettazione, evidenziando come la stessa non poteva essere in alcun modo utilizzata, anche qualora fosse stata rifornita di materiale esplodente, perché la sua detonazione richiederebbe in ogni caso l'uso di un cannone; non si trattava, quindi, di una munizione ma, come rilevato dal consulente della difesa, di un fermacarte.

2.3. Con il terzo denuncia l'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.

2.4. Con il quarto ed il quinto motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, evidenziando, quanto al primo beneficio, che esso avrebbe consentito di adeguare la pena inflitta all'effettiva gravità del reato e alla personalità dell'imputato, anche tenuto conto del comportamento processuale, delle condizioni di vita, della professione svolta.

2.5. Con il sesto ed ultimo motivo si lamenta dell'eccessività del trattamento sanzionatorio ed in particolare della pena inflitta in aumento per continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato sicché deve essere rigettato.

1. il primo motivo relativo alla erronea configurazione del reato di ricettazione per difetto di prova della provenienza illecita della *res* è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno correttamente desunto la provenienza illecita dalle caratteristiche del bene rinvenuto nella disponibilità del Failla: la spoletta, ossia

cfp

cfp

un congegno destinato ad attivare l'accensione della carica interna esplosiva non in libero commercio ma normalmente in dotazione alle Forze armate. Tanto posto è logico ritenere che la spoletta, anche tenuto conto dell'assenza del numero ^{di} matricola o di altri dati identificativi, sia pervenuta nella disponibilità dell'imputato, il quale non ha prospettato diversa giustificazione della ricezione, solo dopo essere stato sottratto al legittimo detentore con modalità delittuose. Detto ragionamento è perfettamente in linea con il principio affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità e che deve essere ribadito anche in questa sede in base al quale l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche e comunque desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028 e, più di recente, Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108).

2. Il secondo motivo relativo alla qualificazione della spoletta come munizione da guerra, pur in assenza della prova della sua concreta ed effettiva idoneità ad essere utilizzata, è anche esso manifestamente infondato.

Fermo restando che i giudici di merito hanno ritenuto provato il funzionamento della spoletta sulla scorta dell'esito della consulenza tecnica da cui era emersa la presenza nella spoletta del detonatore per l'innesco e dell'inverosimiglianza della ipotesi difensiva sulla presenza al suo interno di polveri diverse dall'esplosivo, è pacifico, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che costituiscono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi da guerra sulla base classificazione normativa dettata dall'art. 1, comma 3, legge, 18.4.1975, n. 110 («Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra») o, comunque, aventi le caratteristiche intrinseche indirettamente specificate dall'art. 2, comma 4, della medesima legge («Le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti»). Nel caso in esame, come ricordato dalle sentenze di merito richiamando gli accertamenti tecnici, la spoletta presentava entrambe le citate caratteristiche (cfr. ~~pag.~~ principalmente pagg. 10 e seg. della sentenza di primo grado), a nulla rilevando, per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra, l'idoneità all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (tra le molte: Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Palumbo, Rv. 259619; Sez. 1, n. 35106 del 31/05/2011, Fanale, Rv. 250788; in termini, quanto alla detenzione di

bossoli esplosivi relativi a munizioni da guerra: Sez. 1, n. 22655 del 21/02/2008, Martini, Rv. 240402). D'altra parte, indipendentemente dalla presenza o meno di esplosivo al suo interno, è fuori discussione che le spolette possono sempre essere caricate ed essere così reimpiegate per l'originaria destinazione, circostanza ben nota all'imputato che era un collezionista di armi anche da guerra.

3. Il terzo motivo relativo alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. è generico e non si confronta minimamente con l'ampia motivazione fornita in entrambe le sentenze sulla qualificazione giuridica del coltello a scatto e della cartucce rinvenute nella disponibilità dell'imputato come armi e munizioni per le quali era necessaria la presentazione di denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

4. Il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è fondato.

E' vero che nel dispositivo della sentenza impugnata non è contenuta alcuna indicazione sul riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 62 bis cod. pen., ma è altrettanto vero che nella motivazione la Corte felsinea non solo ha esplicitamente esaminato il motivo di appello proposto sul punto, accogliendolo in considerazione della condotta processuale tenuta dall'imputato, ma ha eseguito il computo della pena prevedendo la riduzione di un terzo correlata proprio alla concessione in grado di appello delle circostanze attenuanti generiche. Di conseguenza, il contrasto tra dispositivo e motivazione risulta meramente apparente e deve essere risolto attribuendo prevalenza a quest'ultima, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, oltre a conservare la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione, permette anche di determinare l'effettiva portata del dispositivo, di individuare l'errore che lo affligge e quindi di eliminarne gli effetti (cfr. Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690; Sez. 6, n. 1397 del 15/9/2015, dep. 2016, Loielo, Rv. 266495, secondo cui «l'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena»).

Tanto posto, ritiene il Collegio che al Failla siano già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

5. Il quinto motivo relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato emergendo dal dispositivo in modo non equivoco l'avvenuta concessione dell'ancora invocato beneficio.

il sesto ed ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è generico e comunque manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha congruamente motivato, anche richiamando la pronuncia di primo grado, la dosimetria della pena del reato continuato, indicando, peraltro, per i reati satelliti un aumento assai contenuto.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 18 settembre 2019.